



**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE  
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO**

**LOTTO N. 6**

**SERVIZIO ASSICURATIVO “Vita + Invalidità Totale e Permanente dirigenti”**

**CAPITOLATO TECNICO**

**CIG: 6812342A73**



## A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

### DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti condizioni di assicurazione si definiscono con:

**Annualità assicurativa:** Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.

**Assicurato:** persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e, pertanto, il Dirigente sulla cui vita è stipulata l'assicurazione. Per Assicurato si intendono tutti i Dirigenti del Contraente, attuali e futuri, aventi un'età compresa fra i 18 ed i 75 anni. Tuttavia per le persone che raggiungano il compimento del settantesimo anno di età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione; l'assicurazione di gruppo di cui al presente capitolato è un'assicurazione collettiva, che garantisce la copertura del rischio di morte o di invalidità totale e permanente degli assicurati, sempre che l'evento avvenga prima della scadenza dell'assicurazione.

**Broker:** Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n. B000055861.

**Contraente:** La Cassa ASSIDIM per conto di Agenzia del Demanio

**Età:** età dell'Assicurato alla data di effetto della Polizza.

**Garanzie:** le prestazioni oggetto dell'assicurazione dovute dalla Società.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

**Elenco:** elenco degli Assicurati con indicazione della garanzia prevista, dei capitali assicurati e dei premi dovuti.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Società:** l'Impresa Assicuratrice.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

## **SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto**

1.1 Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

1.2 Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

1.3 Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori**

2.1 In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

### **Art. 3 – Durata dell'assicurazione**

3.1 L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 00.00 del 01/01/2017 e scadenza alle ore 00.00 del 01/01/2020.

3.2 Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 01/01/2020.

3.3 E' però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della



## A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

### **Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

4.1 Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

4.2 Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

4.3 I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

4.4 Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **Art. 5 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

5.1 La Società si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. oltre la scadenza contrattuale, con cadenza annuale e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
4. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
  - a. sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla società, data di accadimento *dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento*);
  - b. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d. sinistri senza seguito;



## A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

e. sinistri respinti.

5.2 La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

5.3 Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

5.4 In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di dell'1 per mille dell'importo contrattuale a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **Art. 6 – Rinvio alle norme di legge**

6.1 Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 7 – Regolazione premio**

7.1 Il premio annuo dovuto è determinato applicando al capitale assicurato il tasso di premio netto corrispondente al valore dell'età dell'Assicurato stesso, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio dell'Assicurazione, come da polizza-elenco allegata; i tassi di premio singolarmente applicati rimarranno invariati per l'intera durata contrattuale.

7.2 Le regolazioni di premio per i nuovi ingressi e per le uscite in corso d'anno verranno effettuate in un'unica soluzione a fine anno, applicando il tasso netto in funzione dell'età maturata all'atto dell'entrata e/o del premio pagato in caso di uscita. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno, si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura.

7.3 Il Contraente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dalla data di avvenimento, ogni entrata e/o uscita dalla garanzia, fermo quanto previsto ai paragrafi precedenti in tema di regolazione.

7.4 Trascorso il termine di 30 giorni, la variazione s'intenderà valida ed effettiva dalle ore 00 della data di comunicazione.



## A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

7.5 Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta formalmente corretta, emessa dalla Società.

7.6 In caso di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuto a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

7.7 Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

### **Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

8.1 Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

### **Art. 9 – Oneri fiscali**

9.1 Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 10 – Foro competente**

10.1 Per le controversie relative al contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

### **Art. 11 – Interpretazione del contratto**

11.1 Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art. 12 – Assicurazione per conto di chi spetta**

12.1 Poiché la assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

### **Art. 13 – Modifiche dell'assicurazione**

13.1 Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

### **Art. 14 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

14.1 Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

14.2 La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s'intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

### **Art. 15 – Clausola Broker**

15.1 Per l'assistenza nella presente procedura e per la successiva gestione, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Roma – Viale di Villa Grazioli, 23 -Tel. 06.545161 - Fax: 06.54516396, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

15.2 La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto, nella misura corrispondente al 3% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

15.3 La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

### **Art. 16 – Rinuncia alla surrogazione**

16.1 La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surrogazione che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

### **Art. 17 – Estensione territoriale**

17.1 L'Assicurazione vale per il mondo intero fermo restando che gli indennizzi saranno corrisposti in Italia.

### **Art. 18 – Coassicurazione e Delega**

18.1 Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

18.2 La Società, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

18.3 Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 19 – Clausole vessatorie**

19.1 L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

### **Art. 20 – Cauzione definitiva**

20.1 L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che dovrà:

- essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

20.2 La cauzione definitiva, fermo restando quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento





## A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente.

20.3 L'Aggiudicatario é obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

20.4 La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro i due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

20.5 La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell'Agenzia.

### **Art. 21 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n° 136/2010**

21.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura del servizio che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

21.2 L'Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

21.3 L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

21.4 In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il concessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'aggiudicataria nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'aggiudicataria mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

### **Art. 22 – Codice Etico**

22.1 L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

22.2 L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

22.3 L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

22.4 Ai fini della L.190/2012, il legale rappresentante dell'Aggiudicatario sarà chiamato a dichiarare all'interno dell'atto, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che non sussistono/sussistono relazioni di parentela o affinità tra lo stesso ed i soci facenti parte della compagine sociale dell'impresa con i dipendenti



## A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

dell'Agenzia del Demanio e che, ai fini della conclusione del contratto, non è stato corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia. In alternativa, potrà anche essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante quanto in precedenza indicato, sottoscritta dai singoli soci. Qualora, invece, la sottoscrizione del contratto avvenga a mezzo di un procuratore speciale le predette dichiarazioni, rese dal legale rappresentante ovvero dal legale rappresentante e dai singoli soci, dovranno essere prodotte in sede di stipula al fine di consentire il monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Appaltatore ai sensi della legge anticorruzione.

22.5 Qualora esistano legami di parentela tra il legale rappresentate ovvero i soci della compagine sociale e dipendenti dell'Agenzia, dovrà esserne data specifica indicazione all'interno delle dichiarazioni rese, segnalando il nominativo dei soggetti interessati.

22.6 L'Appaltatore dovrà altresì rendere una dichiarazione, acquisita agli atti dell'Agenzia, in ordine all'insussistenza di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 53 co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 ed il mancato conferimento di incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **Art. 23 – Trattamento dei dati personali**

23.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, l'Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla procedura di gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.

23.2 In relazione al trattamento dei dati e informazioni personali di cui sopra, vengono riconosciuti i diritti indicati all'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

### **Art. 24 – Risoluzione del contratto e recesso**

24.1 Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

24.2 Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- 1) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del punto 24.1 aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- 2) mancata reintegrazione della cauzione richiesta ai sensi dell'Art. 20 del presente capitolato tecnico;
- 3) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui all'Art. 22 del presente capitolato tecnico;



## A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

4) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'Art. 21 del presente capitolato tecnico;

5) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

24.3 La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

24.4 In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.

24.5 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario.

## SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 – Descrizione del rischio**

1.1 Il contratto è volto a disciplinare i rapporti tra il Contraente e la Società al fine di garantire la copertura di un capitale in caso di morte ed Invalidità Totale e Permanente dei dirigenti in servizio presso il Contraente in forza di quanto previsto dal presupposto normativo (CCNL Dirigenti Industria e Regolamento aziendale) in tema di copertura assicurativa.

### **Art. 2 – Ingresso e permanenza in assicurazione**

2.1 Per il gruppo iniziale degli assicurati la copertura assicurativa decorre dalla data di effetto della polizza ed è subordinata al versamento del corrispondente importo di premio come previsto al precedente Art. 4 della Sezione 1.

2.2 Per i nuovi assunti o nominati la copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 del giorno di assunzione/nomina risultante dal Libro Unico del Lavoro del Contraente, fermo l'obbligo di comunicazione da parte di quest'ultimo entro 30 giorni da tale data.

2.3 Ferma restando la copertura degli Assicurati come da definizioni di polizza, il Contraente fornirà alla Società i dati anagrafici ed il codice fiscale relativi ai singoli assicurati.

2.4 La Società rilascerà al Contraente, in occasione di ciascun pagamento una quietanza relativa ai premi complessivamente dovuti, accompagnata da un'appendice-distinta, facente parte integrante del contratto, nella quale saranno elencati gli assicurati, i relativi capitali e i premi. Eventuali rilievi sui dati evidenziati nell'appendice-distinta dovranno essere comunicati alla Società entro trenta giorni dalla data di ricevimento. In mancanza di rilievi, l'appendice-distinta s'intenderà verificata e ritenuta esatta. La quietanza sarà comprensiva degli eventuali diritti di polizza e delle imposte in vigore alla data dell'emissione.



## A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

2.5 Su preventiva ed esplicita richiesta del Contraente, la Società rilascerà ad ogni singolo Assicurato un certificato di ingresso in assicurazione e ogni anno la certificazione necessaria ai fini fiscali in base alla normativa vigente.

2.6 La permanenza in assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 del giorno di risoluzione del rapporto di lavoro presso il Contraente, il quale ne darà comunicazione scritta alla Società entro 30 giorni.

### **Art. 3 – Capitale assicurato**

3.1 Il capitale assicurato per ogni testa è pari ad € 220.000,00.

3.2 E' possibile garantire un capitale superiore fino ad un massimo di € 500.000,00 complessivi mediante adesione facoltativa. Alla data di effetto gli Assicurati ed i relativi capitali garantiti sono quelli indicati nell'allegato Elenco.

### **Art. 4 – Documentazione sanitaria**

4.1 Il contratto prevede l'assicurazione di capitali per un importo pari al tetto massimo previsto dal CCNL o ad eventuali importi definiti da Contratti Integrativi aziendali con le seguenti modalità:

- a) per capitali di cui all'art. 3 precedente sino a € 220.000,00, indipendentemente dalle condizioni di salute dell'Assicurato;
- b) per capitali assicurati superiori all'importo di cui sopra, e fino ad un massimo di ulteriori € 280.000,00, anche a seguito di aumenti di capitale su assicurazioni già in essere, al fine dell'accettazione in garanzia, l'Assicurato dovrà presentare per il tramite del Contraente un apposito questionario anamnestico nonché sottoporsi agli eventuali accertamenti sanitari individuali richiesti dalla Società in esito alle risultanze del questionario stesso. Dovrà, inoltre, dichiarare le attività sportive normalmente svolte, con particolare riferimento a sport estremi e pericolosi.

4.2 La mancata presentazione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta di copertura, della documentazione necessaria per l'esatta valutazione del rischio da assumere, annulla qualsiasi impegno da parte della Società sulla somma assicurata e gli eventuali importi anticipati dal Contraente a titolo di premio per tali coperture saranno rimborsati.

4.3 Qualora l'accertamento sanitario richieda evidenze dei motivi di aggravamento del rischio tali da rendere necessaria l'applicazione di sovrappremi o l'effettuazione di ulteriori accertamenti sanitari, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, la Società darà comunicazione al Contraente della misura del sovrappremio da applicare o quali accertamenti sanitari siano da effettuare.

4.4 In questi ultimi casi, in attesa della definizione, le garanzie sono limitate al capitale previsto al punto a) del presente articolo.

**4.5 Relativamente ai gruppo iniziale dei dirigenti già in forza ed assicurati sino alla data dell'1.1.2017, non è prevista alcuna incombenza assuntiva e la copertura sarà piena fino al capitale assicurato e senza carenza alcuna.**



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

## **Art. 5 – Suicidio**

5.1 La garanzia comprende il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall'ingresso in assicurazione.

## **Art. 6 – Sinistro che colpisca più teste**

6.1 L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più Assicurati a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a dodici volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

## **Art. 7 – Beneficiari**

7.1 Beneficiari delle assicurazioni sono:

- in caso di morte dell'Assicurato, quelli previsti ai sensi di eventuali Accordi e/o Regolamenti Aziendali, come indicato al precedente Art. 1;
- in assenza di tali previsioni, i beneficiari sono quelli indicati dall'Assicurato stesso ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile o, in mancanza di designazione, gli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi.
- in caso di invalidità totale e permanente, l'Assicurato medesimo.

## **Art. 8 – Esclusioni**

8.1 I rischi di morte e di invalidità sono coperti qualunque possa esserne la causa. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso o l'invalidità causati da:

- a) dolo del Contraente o del beneficiario;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano, in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. Inoltre se durante il soggiorno dell'Assicurato all'estero si verifica uno stato di guerra o sommosse popolari ed eventi simili, l'Assicurato stesso è coperto per dieci giorni decorrenti dall'ordine di evacuazione emanato dalle Autorità italiane. Diversamente la preesistenza di una situazione di guerra o simile in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato, implica l'esclusione totale dalla copertura assicurativa;
- d) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- e) malattia da HIV o da sieropositività qualora il decesso avvenga nei primi tre anni dalla data di ingresso in assicurazione. E' facoltà dell'Assicurato richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza tale periodo di carenza, purché si sottoponga al test HIV accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero



## A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

derivare. In questi casi, la Società corrisponderà solo un importo pari al rateo di premio relativo al periodo di copertura non goduta.

### **Art. 9 – Pagamenti della Società**

9.1 Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo e ad individuare gli aventi diritto.

9.2 Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- domanda sottoscritta dal Contraente;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione dell'ultimo medico curante da redigersi sul modello apposito da richiedere alla Società;
- cartella clinica dell'ospedale, relativa al ricovero precedente il decesso;
- in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della quale sia intervenuta l'Autorità Giudiziaria: copia del verbale redatto dagli Organi di Polizia, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall'Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- atti e documenti necessari per individuare i beneficiari: indicazione degli eredi legittimi, copia del testamento, eventuale atto notorio dal quale risulti che l'Assicurato abbia o meno lasciato testamento.

9.3 La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

9.4 Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

## **SEZIONE 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE**

### **Art. 1 – Invalidità totale e permanente**

1.1 La Società garantisce in caso invalidità totale e permanente dell'Assicurato la corresponsione del capitale pattuito.

1.2 All'uopo si intende colpito da invalidità l'Assicurato che, per malattia organica o lesione fisica comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, manifestatasi dopo l'ingresso in assicurazione, abbia ridotto in modo permanente la propria capacità di guadagno, in occupazioni confacenti le sue attitudini, a meno di un terzo del normale e sempreché l'evento abbia comportato la risoluzione del rapporto di lavoro in atto fino a quel momento con il contraente.



## A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

1.3 Sono esclusi i soggetti che al momento dell'ingresso in assicurazione abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'Ente Obbligatorio di Previdenza o Assistenza e questi si concludano con esito positivo.

### **Art 2 – Condizioni di riconoscimento dell'invalidità totale e permanente - Accertamento**

2.1 Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l'Assicurato stesso devono farne denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti, utilizzando l'apposito modello e facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo di lettera raccomandata, il certificato del medico curante redatto sul modulo predisposto dalla Società.

2.2 A richiesta della Società, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:

- a) a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato;
- b) a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti.

2.3 La Società si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.

2.4 L'avvenuto accertamento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità da parte dell'Ente Previdenziale al quale obbligatoriamente appartiene l'Assicurato, equivale al riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Società, purché:

- il riconoscimento del diritto sia conseguente a domanda inoltrata prima della cessazione del rapporto di lavoro con il Contraente;
- la cessazione del rapporto di lavoro, in caso di accertato diritto all'assegno di invalidità, avvenga nel periodo di percezione, da parte dell'Assicurato, della rendita di invalidità e l'Assicurato sia stato mantenuto regolarmente in copertura.

2.5 Verificatasi la risoluzione del rapporto di lavoro, il pagamento del capitale assicurato verrà effettuato in un'unica soluzione alla data di riconoscimento dell'invalidità. Eseguito il pagamento del capitale assicurato, il contratto si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.

2.6 Gli Assicurati per i quali sia stato riconosciuto, da parte dell'Ente Previdenziale di appartenenza, il diritto all'assegno di invalidità, senza che questo abbia comportato la risoluzione del rapporto di lavoro, saranno mantenuti regolarmente in copertura. La copertura per tali Assicurati dovrà essere rinnovata, da parte della Contraente, ad ogni ricorrenza annuale mediante il pagamento del premio corrispondente all'età, rimanendo esclusa l'applicazione di ulteriore sovrappremio sanitario. In caso di cessazione del rapporto di lavoro sarà liquidato il capitale assicurato, da parte della Società, se l'Assicurato risulterà, in quel momento, ancora percettore della rendita conseguente al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità di cui sopra.

2.7 Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

### **Art. 3 – Pagamento dell'indennizzo**

3.1 Il pagamento del capitale assicurato verrà eseguito in un'unica soluzione alla data di riconoscimento dell'invalidità.

3.2 Eseguito il pagamento, il contratto per il caso di morte dell'Assicurato è parimenti estinto.

### **Art. 4 – Collegio arbitrale**

4.1 Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, il Contraente o l'Assicurato stesso hanno facoltà di promuovere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla direzione della Società, la decisione di un collegio arbitrale, composto da tre medici, dei quali uno nominato dalla Società, il secondo dal Contraente o, su sua delega, dall'Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti. In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove dovrà riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio dei Medici risiede nel comune in cui ha sede l'Istituto medicinale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

4.2 Il Collegio Arbitrale, ove lo creda opportuno, potrà esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).

4.3 Le decisioni del Collegio Arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, violenza, errore o violazione di patti contrattuali.

4.4 I risultati delle operazioni del Collegio Arbitrale devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

4.5 Le decisioni del Collegio Arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

4.6 Ciascuna delle parti sostiene le spese di competenza del proprio medico e la metà di quella del terzo medico.

4.7 Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell'Assicurato per il quale è in corso l'accertamento d'invalidità, mentre la Società s'impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata; se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal collegio Arbitrale, il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l'invalidità non viene riconosciuta il Contraente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità.

### **Art. 5 – Riscatto, prestiti, riduzioni**

5.1 E' esclusa ogni possibilità di ottenere riscatti, prestiti e riduzioni di polizza.





A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

**SEZIONE 4 – TASSI DI PREMIO FISSI PER L'INTERA DURATA CONTRATTUALE**

**Premi di tariffa per ogni € 1.000 di capitale assicurato (\*)**

Età	Tasso	Età	Tasso
18	0,69	45	1,95
19	0,72	46	2,13
20	0,73	47	2,43
21	0,73	48	2,93
22	0,75	49	3,32
23	0,75	50	3,44
24	0,76	51	3,79
25	0,77	52	4,59
26	0,78	53	4,64
27	0,80	54	5,10
28	0,81	55	5,66
29	0,81	56	6,51
30	0,81	57	7,29
31	0,81	58	7,94
32	0,80	59	8,66
33	0,80	60	9,90
34	0,80	61	9,91
35	0,82	62	10,68
36	0,85	63	11,59
37	0,87	64	12,63
38	0,91	65	13,80
39	0,98	66	15,28
40	1,09	67	18,25
41	1,15	68	19,95
42	1,31	69	21,84
43	1,47	70	23,77
44	1,66		

(\*) I premi suindicati sono quelli massimi previsti dalle condizioni di gara.  
In sede di offerta gli stessi potrebbero subire delle variazioni in diminuzione in accordo con l'offerta economica presentata dal concorrente. In fase di emissione del contratto, pertanto, gli stessi verranno modificati in funzione di detta offerta economica ed applicati ai capitali assicurati.

I premi suesposti verranno applicati per età, indifferentemente dal sesso (M / F).



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio  
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

**SEZIONE 5 – ELENCO ASSICURATI, SOMME ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL  
PREMIO ANNUO**

**Elementi da inserire all’atto dell’emissione della polizza.**

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Sacchetti